



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 181/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai **n.ri 38042 e 38043** del registro di segreteria, sui conti giudiziali n. 19650 e n. 21121 relativi al Servizio Riscossione diritti di Segreteria del Settore Urbanistica del Comune di San Donaci (BR), resi, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, dall'Agente contabile **TONDO Vincenzo**;

Visti gli atti di deferimento del Magistrato relatore n.512 e n.513/2025 e relativo verbale del Revisore;

Udito nell'udienza pubblica del 15 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino e relatore il Primo Referendario Andrea Costa, il P.M., in persona del Sost. P.G. Daniele Giannini, non comparso l'Agente contabile;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con n.2 distinte relazioni, il Magistrato istruttore ha chiesto il



deferimento al Collegio dei conti giudiziali n. 19650 e n. 21121 relativi al Servizio Riscossione diritti del Settore Urbanistica del Comune di San Donaci (BR), resi, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, dall'Agente contabile Vincenzo Tondo.

In particolare, il Magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la questione interpretativa relativa alla nozione di “maneggio di denaro”, con conseguente attribuzione della qualifica di Agente contabile con riferimento ad ipotesi di riscossione di somme mediante sistemi elettronici.

Nel caso di specie, infatti, il conto giudiziale non ha riportato alcuna movimentazione, in quanto negli esercizi di riferimento la riscossione è avvenuta unicamente mediante il sistema PagoPa.

Il Magistrato deferente ha quindi concluso, chiedendo:

“1) il discarico dell'agente contabile nel caso in cui dovesse ritenersi assolto l'obbligo di resa del conto giudiziale ex artt. 139 e 140 c.g.c., anche in presenza di un conto cd. “a zero”;

2) in alternativa, la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale ... con ordine di ricompilazione dello stesso, fatto salvo il diverso avviso del Collegio;...”.

2. La Procura regionale ha depositato il parere di competenza riproponendo le medesime conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore.

3. All'udienza del 25 febbraio 2026, è stato disposto un rinvio al fine di consentire all'Amministrazione di fornire la prova dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Agente contabile.

4. In vista della successiva udienza, con nota a firma congiunta del Responsabile del servizio finanziario e dell'Agente contabile, l'Ente civico,



nel confermare che il conto è stato presentato a zero in quanto l'Agente contabile non ha introitato alcuna somma in contanti, ha segnalato che le somme sono state incassate mediante il sistema PagoPA e confluite direttamente sul conto di Tesoreria comunale.

Inoltre, i rappresentati del Comune hanno segnalato che la nomina degli Agenti è stata comunque effettuata in quanto sarebbe potuto accadere che alcuni contribuenti fruitori dei servizi offerti dall'Ente, anziché utilizzare il metodo di pagamento PagoPA, avrebbero potuto utilizzare i contanti quale metodo di pagamento.

Ciò posto, l'Amministrazione ha evidenziato che l'eventuale ricompilazione dei conti giudiziali da parte degli Agenti contabili in oggetto sarebbe un lavoro enorme, complicato e un duplicato di quanto riportato dal Tesoriere nella propria resa del conto.

5. La Procura regionale a sua volta ha depositato un nuovo articolato parere, nel quale, nel richiamare gli orientamenti di questa Corte in merito alla questione controversa, ha concluso ritenendo “... *preferibile (e maggiormente in linea con l'evoluzione normativa e con l'auspicata interpretazione in senso funzionale della nozione di maneggio di denaro pubblico) la richiesta di declaratoria della improcedibilità di tutti i conti giudiziali in esame, con ordine di ricompilazione degli stessi*”.

6. All'udienza del 15 luglio 2026, non comparso l'Agente contabile, il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni rassegnate nel parere integrativo.

La causa è stata quindi posta in decisione.

7. In primo luogo, stante l'evidente identità oggettiva e soggettiva delle



questioni sottoposte dal Magistrato istruttore con riferimento ai conti depositati relativamente agli anni 2022 e 2023, sussistono i presupposti, per ragioni di economia processuale, per disporre la riunione dei giudizi.

8. Tanto premesso, la questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla definizione della questione interpretativa inerente alla nozione di "maneggio di denaro", nel caso di conti giudiziali resi da Agenti riscossori effettuata mediante pagamenti elettronici, e in particolare mediante il sistema PagoPa.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dar corso all'orientamento espresso dalla Sezione in un caso analogo con la sentenza n.138/2026, al cui contenuto, e in particolare alla esaustiva ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, si rimanda per ragioni di sintesi (art. 17 disp. att. c.g.c.).

In particolare, è stato condivisibilmente osservato come *"... nelle ipotesi in questione, non sembra configurabile, in capo all'agente reddente, alcun potere di gestione del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio, atteso che le somme corrisposte dagli utenti per la fruizione dei servizi museali non sono mai entrate nella sua disponibilità ma sono direttamente confluite nel c/c di Tesoreria."*

Difetta dunque nel caso all'esame l'adempimento, da ritenersi necessario ai fini della configurabilità della natura di Agente contabile, connesso al successivo riversamento dell'incasso nelle casse comunali, tenuto conto che le somme, incassate mediante PagoPa, confluiscono direttamente presso la tesoreria comunale.

Come correttamente evidenziato dall'Ente civico, la compilazione del conto



giudiziale con riferimento agli incassi effettuati tramite PagoPa si risolverebbe in un'inutile duplicazione, con evidente dispendio di risorse ed energie lavorative in spregio dei canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 cost..

Né tanto meno sussiste alcun rischio, paventato dall'Organo requirente, di sottrazione di gestioni contabili a forme di controllo e di conseguente ridimensionamento del ruolo del giudizio di conto, in quanto, come detto, le somme incassate tramite PagoPa verranno registrate nel conto giudiziale reso dal Tesoriere comunale, sottoposto al controllo di questa Corte ai sensi degli art. 145 e ss c.g.c..

9. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in merito alla necessità di mantenere ferma la nomina degli Agenti contabili tenuto dell'eventuale riscossione mediante contanti, ritiene che, con riferimento ai conti giudiziali in esame resi a "zero", l'Agente contabile possa essere ammesso a discarico.

10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante l'esito del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.ri **38042 e 38043**, ammette a discarico l'Agente contabile con riferimento ai conti giudiziali n.ri **19650 e 21121** resi da Vincenzo Tondo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Antonio D'Amato



Depositata in Segreteria in data 27 luglio 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino